



COMUNE DI SAVA

Provincia di Taranto

Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALI

(ADEGUATO AL REGOLAMENTO REGIONALE N° 8 DEL 11/03/2015)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 36 DEL 9/07/2016
IN VIGORE DAL _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	5
Art. 2 - Competenze.....	5
Art. 3 - Responsabilità.....	5
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	5
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	5
Art. 6 - Dichiarazione di morte.....	6
Art. 7 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.....	6
Art. 8 - Constatazione di decesso - Visita Necroscopica.....	6
Art. 9 - Referto all'autorità giudiziaria.....	7
Art. 10 - Periodo e depositi di osservazione ed obitori.....	7
Art. 11 - Autorizzazione al seppellimento. Termini.....	8
Art. 12 - Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio.....	8
Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro.....	8
Art. 14 - Verifica e chiusura feretri.....	8
Art. 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	8
Art. 16 - Fornitura gratuita di feretri.....	9
Art. 17 - Piastrina di riconoscimento.....	9
Art. 18 - Autorizzazioni al trasporto di cadavere.....	10
Art. 19 - Modalità del trasporto e percorso.....	10
Art. 20 - Trasporti funebri.....	11
Art. 21 - Trasporti gratuiti e a pagamento.....	11
Art. 22 - Norme generali per i trasporti - Orario dei trasporti funebri.....	11
Art. 23 - Riti religiosi.....	12
Art. 24 - Trasferimento di salme senza funerale.....	12
Art. 25 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	12
Art. 26 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	12
Art. 27 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	13
Art. 28 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	13
Art. 29 - Trasporto di ceneri e resti.....	13
Art. 30 - Denominazione cimitero.....	13
Art. 31 - Disposizioni generali - Vigilanza.....	14
Art. 32 - Reparti speciali nel cimitero.....	14
Art. 33 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali.....	14
Art. 34 - Servizi Cimiteriali - Camera mortuaria - Strutture per il commiato.....	14
Art. 35 - Disposizioni generali - Piano Regolatore.....	15
Art. 36 - Piano Regolatore Cimiteriale - Costruzioni dei Cimiteri - Pianta dei cimiteri.....	15
Art. 37 - Inumazione.....	16

Art. 38 - Elemento distintivo (Cippo).....	16
Art. 39 - Tumulazione.....	16
Art. 40 - Concessione provvisoria	16
Art. 41 - Esumazioni ordinarie	17
Art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	17
Art. 43 - Esumazione straordinaria.....	17
Art. 44 - Estumulazioni	18
Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	18
Art. 46 - Raccolta delle ossa.....	18
Art. 47 - Oggetti da recuperare	18
Art. 48 - Disponibilità dei materiali.....	18
Art. 49 - Cremazione - Crematorio.....	19
Art. 50 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione.....	19
Art. 51 - Affidamento delle Ceneri - Urne cinerarie - Dispersioni delle Ceneri	19
Art. 52 - Orario	19
Art. 53 - Disciplina dell'ingresso	20
Art. 54 - Divieti speciali	20
Art. 55 - Riti funebri	20
Art. 56 - Fiori e piante ornamentali	20
Art. 57 - Materiali ornamentali.....	21
Art. 58 - Tipologie e manutenzione delle sepolture.....	21
Art. 59 - Sepolcro Gentilizio	22
Art. 60 - Loculi Comunali e Ammissione Salme.....	22
Art. 61 - Durata della concessione dei loculi e degli ossari comunali.....	23
Art. 62 - Uso delle sepolture private.....	23
Art. 63 - Manutenzione.....	24
Art. 64 - Costruzione dell'opera - Termini.....	24
Art. 65 - Norme di salvaguardia	24
Art. 66 - Divisione- Subentri	25
Art. 67 - Rinuncia a concessione di loculi.....	25
Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	25
Art. 69 - Revoca.....	26
Art. 70 - Decadenza	26
Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	27
Art. 72 - Estinzione.....	27
Art. 73 - Accesso al Cimitero	27
Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private..... e collocazione di ricordi funebri	28
Art. 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale	28

Art. 76 - Recinzione delle aree - Materiali di scavo - Rifiuti cimiteriali.....	28
Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali	28
Art. 78 - Orario di lavoro	29
Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	29
Art. 80 - Vigilanza	29
Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	29
Art. 82 - Attività funebre – Autorizzazione - Formazione.....	29
Art. 83 - Sospensione e revoca dell'attività funebre - Divieti.....	31
Art. 84 - Costruzione dei Cimiteri per animali d'affezione	31
Art. 85 - Autorizzazione della struttura cimiteriale - Iter Amministrativo	31
Art. 86 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale	32
Art. 87 - Compiti del soggetto gestore della struttura	32
Art. 88 - Spoglie animali destinate al cimitero e Servizi offerti.....	32
Art. 89 - Trasporto	32
Art. 90 - Caratteristiche strutturali e funzionali.....	32
Art. 91 - Impianti e funzioni collaterali	32
Art. 92 - Fosse di seppellimento	32
Art. 93 – Sistema di seppellimento.....	32
Art. 94 – Sistema di incenerimento	32
Art. 95 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	32
Art. 96 - Registro	32
Art. 97 - Annotazioni in registro.....	33
Art. 98 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	33
Art. 99 - Schedario dei defunti	33
Art. 100 - Scadenario delle concessioni.....	33
Art. 101 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	33
Art. 102 - Cautele	33
Art. 103 - Responsabile del Servizio Cimiteriale	34
Art. 104 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	34
Art. 105 - Personale addetto ai Servizi Cimiteriali.....	34
Art. 106 - Importi di concessioni e rimborso spese	34
Art. 107 - Sanzioni amministrative.....	34
Art. 108 - Disposizioni finali.....	35
Art. 109 - Tariffe.....	35
Art. 110 - Abrogazione di norme precedenti	35
Art. 111 - Entrata in vigore	35

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 e n°10 del 31/07/1998, della Legge n°130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n°254 del 10/07/2003, dell'art.7 della L.R. n. 34/2008, delle disposizioni di cui ai Capo II, III, IV, V, VI del R.R. n.8 /2015, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Il presente Regolamento recepisce anche la disciplina dei cimiteri per animali d'affezione di cui al Capo V del R.R. n.8 del 18.03.2015.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall' art.113/Bis comma 1, lettera a), b) e c) del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l' organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all' art. 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.
4. Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta comunale può affidare a terzi la gestione dei servizi cimiteriali nel rispetto delle indicazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.16.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con i relativi atti amministrativi.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell' art.42, comma 2, lettera f) del T.U.18 agosto 2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del

10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale e/o nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii..

Capo II

DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA ACCERTAMENTO

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.
4. La dichiarazione di morte, redatta secondo il modello di cui all'art.37, co1, lett.b.1 del R.R. n. 8/2015 contiene, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso. Esso è fornito dall'Ufficio di Stato Civile e firmato dal dichiarante. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art.37 co1, lett.b3 del R.R. n.8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 7 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile.

Art. 8 - Constatazione di decesso - Visita Necroscopica

1. Il medico curante redige la denuncia di causa di morte ISTAT entro 24 ore dall' ora del decesso, indicata nella predetta dichiarazione di morte.
2. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia della causa di morte ISTAT è affidata, ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.P.R.n.285/1990, al medico necroscopo nominato dalla A.S.L., che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico.
3. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal D.P.R.n.285/1990, salvo la fattispecie previste dalla L.29.12.1993,n.578 e dai successivi regolamenti applicativi.
4. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art.37 c.1 lett.a.2. del R.R.n.8/2015.
5. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico.
6. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

7. L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 D.P.R. n.285/90.
8. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla A.S.L. stessa.
9. La visita di controllo del medico necroscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 del DPR 285/90, 5° comma.
10. Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 9 - Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'autorità giudiziaria.
2. Pari obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 10 - Periodo e depositi di osservazione ed obitori

1. Si recepiscono integralmente gli artt. 3 "Adempimenti conseguenti al decesso" commi 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e art. 4 "Adempimenti conseguenti al trasporto di salma" del R.R.n. 8/2015.
2. Il Comune destina apposito specifico locale per il deposito di osservazione e per l'obitorio, così come previsto dagli artt. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, nell'ambito del Cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90). L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. I soggetti deceduti non possono essere seppelliti nè sottoposti a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8,9,10 del D.P.R. n.285/90.
4. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate al Civico obitorio.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
8. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto.
9. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti.

10. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 11 - Autorizzazione al seppellimento. Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato.
3. È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come predetto.
4. Il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 12 - Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 Reg.di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990,n.285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37,38,39 dello stesso D.P.R.285/90
2. Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40,41,42, 43 del D.P.R. 285/90.

Capo IV FERETRI

Art. 13 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. I cadaveri sono adagiati all'interno della cassa in zinco su tappetini assorbenti in materiale biodegradabile.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 15.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 69, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,66.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 7. Sulla cassa deve essere presente apposita targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri.
 8. Le casse di zinco devono essere rinforzate lungo i margini interni mediante idoneo riporto di materiale metallico saldato.
 9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 16 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 15 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia inesistenza dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile, sulla scorta delle informazioni fornite dall'ufficio Servizi Sociali del Comune o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 17 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli

eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo V TRASPORTI FUNEBRI

Art. 18 – Autorizzazioni al trasporto di cadavere

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art.37 c.1 lett. b.4 del R.R. n.8/2015 compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.
2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a) esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
 - b) esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c) elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del Responsabile, nonché del mezzo impiegato.Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale, anche se situate nello stesso comune.
3. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art.10 della L.R. n.34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art.37 c.1, lett.B5.del R.R. n.8 /2015.
4. L'operazione di chiusura del feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.
5. All'atto del ricevimento del feretro, il Responsabile del Servizio Cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
6. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto del cadavere.
7. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
8. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del D.P.R. n. 285/90.
9. La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:
 - a) Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990
 - b) Trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003.
10. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersioni delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato Civile.
11. Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art.10 "Trasporto di salma" della L.R. n. 34/2008.
12. La vigilanza sui trasporti funebri spetta ai Comuni, alle ASL e alle forze dell'Ordine.

Art. 19 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto

tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso numeroso di persone, il Responsabile del Servizio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 20 – Trasporti funebri

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/90, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato Decreto.
Il Comune può provvedere alla gestione dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi, la concessione viene affidata con apposita convenzione. Le modalità e le tariffe per lo svolgimento del servizio in concessione a terzi vengono stabilite con apposita regolamentazione.
2. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, se svolti in concessione, dovranno essere svolti da imprese di onoranze funebri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Dette imprese, svolgono le attività funebri di cui al successivo l'art. 82.
3. Le imprese di pompe funebri, nell'espletare la loro attività, devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti.
4. Le imprese di pompe funebri e il loro personale non possono:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di soggiorno assistito;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già commissionati, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio commissionato e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
5. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso o da eventuali altri diritti.
6. La facoltà di cui al precedente comma si riferisce esclusivamente alla singola persona del socio e non può essere estesa anche ai suoi familiari.
7. Il legale rappresentante della congregazione o della confraternita deve far pervenire alla Amministrazione comunale atto con cui dichiara, nelle formalità di Legge e sotto la propria responsabilità, il possesso della qualità di socio del defunto trasportato e la data in cui tale qualità è stata acquisita. In alternativa, il legale rappresentante dell'Ente potrà far pervenire al Comune dichiarazione, resa nelle medesime formalità di Legge, con cui si trasmette l'elenco degli associati aventi diritto al trasporto con i mezzi della confraternita o della congregazione.

Art. 21 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune nei casi di cui all'art.4 del presente regolamento;
 - b) a pagamento in tutti gli altri casi.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

Art. 22 - Norme generali per i trasporti - Orario dei trasporti funebri

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.15; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di

autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

3. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale, o chi per esso, procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti e l'orario dei funerali.

Art. 23 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 24 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con la esclusione di quello di cui al primo comma.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 25 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 26 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all' art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali

onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 15, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi ove il Comune non espleti direttamente il servizio.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 27 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 28 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 29 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 51.

Titolo II - CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 30 - Denominazione cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

Art. 31 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art.113/Bis, comma 1 lettera a), b) e c) del T.U., 18 agosto 2000, n.267.
4. E' onere del Comune eseguire la pulizia, la manutenzione, la gestione dell'intera struttura cimiteriale; il Comune curerà il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all'interno del cimitero.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero; se questo non ne dispone, tramite Ditta privata, idonea ad eseguire tali operazioni.
6. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285.
7. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento del servizio sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 32 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 33 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, siano stati residenti e nativi, nonché i figli ed i genitori degli stessi, anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel Cimitero, di sepolcri gentilizi. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Art. 34 - Servizi Cimiteriali - Camera mortuaria - Strutture per il commiato

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90 e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.
3. In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 285/90.
4. Nel Cimitero, apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. 285/90, è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.
5. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle

ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonchè per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

6. Nel Cimitero comunale può essere istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri stesse o in caso di volontà che le ceneri siano disperse, a norma dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90. Salvo diverse disposizioni da parte delle autorità concedenti, i cinerari possono coincidere con gli ossari.
7. Si recepisce integralmente l'art.15" Strutture per il commiato" del R.R. n.8/2015.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 35 - Disposizioni generali - Piano Regolatore

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine delle fosse e le misure d'impiego rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il capo X del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate alla costruzione di sepolcri gentilizi o ipogei e manufatti destinati a sepolture individuali (Loculi di proprietà comunale e loculi di proprietà delle congregazioni), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito Piano Regolatore cimiteriale, anche per stralci, determina, per i sepolcri gentilizi o ipogei la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 92.
5. Nelle more dell'adozione di un nuovo piano regolatore cimiteriale, per l'individuazione di eventuali aree residue ove allocare ipogei, loculi comunali, sepolcri gentilizi, ecc.. vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 36 - Piano Regolatore Cimiteriale - Costruzioni dei Cimiteri - Pianta dei cimiteri

1. Il Comune all'occorrenza può dotarsi di un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 139 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.
3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel Cimitero possono essere individuati spazi o zone costruite, da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolcri gentilizi o ipogei;
 - c) tumulazioni individuali (loculi di proprietà comunale);

- d) loculi di proprietà delle congregazioni;
 - e) cellette ossario- nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) campi o aree destinate a sepolture di culti diversi da quello religioso;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.
 9. Fatta salva la normativa vigente, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio Comunale.
 10. Presso l'Ufficio tecnico del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n.285/1990, in scala 1:500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti.
 11. La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.
 12. La planimetria è firmata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della ASL. La stessa è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 37 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono esclusivamente comuni ed assegnate a fronte di pagamento della vigente tariffa. Esse hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Art. 38 - Elemento distintivo (Cippo)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un elemento distintivo (Cippo), costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sull'elemento distintivo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 39 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi costruiti dal Comune, dai concessionari di aree adibite ad ipogei o dalle congregazioni.
2. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75.
3. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Per le tumulazioni privilegiate si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 40 - Concessione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo di proprietà comunale previo pagamento di un canone stabilito, se il Comune ne dispone.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi cappella gentilizia o ipogeo, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri gentili o ipogeo;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura privata, con progetto già approvato, in attesa di realizzazione.
3. La durata della concessione provvisoria è fissata, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale. L'applicazione dei termini suddetti è estesa anche alle concessioni provvisorie in atto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo nella sistemazione definitiva privata o cremata e previo pagamento dei relativi oneri.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno (anche se di norma è preferibile escludere i mesi estivi) anche senza la presenza di operatori sanitari ai sensi della L.R. 15 dicembre 2008 , n.34.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito degli Organi sanitari competenti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Servizio cimiteriale provvedere alla autorizzazione e registrazione delle operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, dandone avviso ai congiunti e alle autorità competenti.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere anche all'Albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 43 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dalla autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, la esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del

Responsabile competente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 44 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto anche all'Albo del Cimitero, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale, o in mancanza di esso, da idonea Ditta specializzata nel settore.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Nel caso in cui non vi sia stata la completa mineralizzazione della salma si aggiungono degli enzimi per accelerarne i processi e il feretro viene tumulato per un altro anno.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che ci si trovi di fronte a tumulazione straordinaria, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura e foratura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. A richiesta dei familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepolcri gentilizi, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata dal comune.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dal comune. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 46 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento altrove.

Art. 47 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 48 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che

- può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
 3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
 5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V CREMAZIONE

Art. 49 - Cremazione - Crematorio

1. Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna si recepisce integralmente l'art.10 "Cremazione " del R.R. n.8 del 18.03.2015.
2. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante nella località più vicina.

Art. 50 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1. Si recepisce integralmente l'art.11 "Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione" del R.R. n. 8/2015.

Art. 51 - Affidamento delle Ceneri - Urne cinerarie - Dispersioni delle Ceneri

1. Si recepisce integralmente l'art.12 "Affidamento delle ceneri" del R.R. n. 8/2015.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno la indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte; qualora il Comune non disponga di apposita nicchia, saranno collocate in cellette ossario.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovino di essere associazioni riconosciute a termine del Codice Civile. I colombari devono essere costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso degli ossari.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra il Responsabile del Servizio Cimiteriale dispone che le ceneri vengano disperse nel cinerario comune.
7. Si recepisce integralmente l'art.13 "Dispersioni delle ceneri" del R.R. n. 8/2015

Capo VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 52 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. Tale orario va riportato su tabella di facile ed immediata lettura apposta sul cancello d'ingresso principale del cimitero. Il contenuto della tabella va riprodotto in altri esemplari da affiggere nei punti di maggiore transito dell'area cimiteriale.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

4. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso, da rilasciarsi per comprovati motivi, dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio cimiteriale che dovrà darne comunicazione al personale di custodia cimiteriale.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dello orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 53 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, si entra a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali se non a guinzaglio;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Sindaco o il Responsabile del Servizio cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo criteri di decoro e rispetto per la sacralità cimiteriale.

Art. 54 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti etc...), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio cimiteriale
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) depositare corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, che coprono marmi, epigrafi, fotografie, che sono da ostacolo e che rendono impossibile la lettura, o in qualunque forma non si addicono all'estetica, o che nel tempo siano divenuti indecorosi.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo quelli debitamente autorizzati. Sarà compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale individuare e delimitare gli spazi destinati a tali attività
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà diffidato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 55 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 56 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati

o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel Cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Dove insistono cipressi o altri alberi, che ostacolano o arrecano danni a Cappelle o altro manufatto, verrà disposto da parte del Comune il taglio degli stessi con reimpianto di altre essenze ritenute più idonee.

Art. 57 - Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate e/o fonte di pericolo per la pubblica incolumità.
2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o pericolosi per i visitatori.
3. I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 48, in quanto applicabili.

Titolo III - CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58 - Tipologie e manutenzione delle sepolture

1. Ai fini del presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti definizioni di manufatti del Cimitero del Comune di Sava:
 - a) sepolcri gentilizi o ipogei, destinati ad accogliere le spoglie di persone legate da vincoli familiari a norma del Codice Civile o a questi parificati dalle leggi dello stato;
 - b) colombari, loculi comunali contigui in più file sovrapposte;
 - c) biloculi, loculi contigui giustapposti o sovrapposti;
 - d) loculo, minima unità destinata ad accogliere un feretro;
 - e) ossario, minima unità destinata ad accogliere le ossa;
 - f) ossarietto, contenitore delle ossa destinato ad essere accolto nell'ossario;

- g) cippo, manufatto commemorativo contenente uno o più feretri e/o uno o più ossarietti. I feretri e gli ossarietti devono trovare posto in ambienti separati tra loro;
 - h) cenotafio, manufatto commemorativo non contenente né feretri né ossarietti.
2. Tutti i manufatti attualmente presenti nel Cimitero del Comune di Sava devono essere ricondotti, a cura del servizio cimiteriale, ad una delle categorie sopra sancite, da riportare nei documenti ufficiali.

Art. 59 - Sepolcro Gentilizio

1. Per sepolcro gentilizio si intende la cappella familiare o sepolcro familiare.
2. Esso viene realizzato, a cura e spese del concessionario, su area concessa per 99 anni rinnovabili, su richiesta, per altri 99 anni dal Comune, previo pagamento del canone corrente stabilito dal Comune stesso.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Ogni concessione del diritto d'uso delle aree di cui al precedente comma deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. Il diritto d'uso di esso è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero massimo dei posti salma realizzabili;
 - b) il nome del concessionario;
 - c) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
5. Alla morte del concessionario, la titolarità, i diritti ed obbligazioni connesse alla concessione passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice civile, tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.
6. Qualora nel Sepolcro Gentilizio vengano ospitate permanentemente salme non rispondenti ai criteri di individuazione di cui all'art. 62 del presente regolamento, la concessione verrà revocata dal responsabile del servizio cimiteriale senza che il concessionario possa richiedere alcuna somma in restituzione.
7. Il Comune potrà autorizzare, in Sepolcri Gentilizi, la temporanea sepoltura di salme non rispondenti ai criteri di individuazione di cui all'art. 62 nei soli casi di temporanea indisponibilità di loculi comunali certificata dall'ufficio servizi cimiteriali. L'autorizzazione è subordinata alla richiesta del parente del defunto e contestuale assenso del concessionario del sepolcro e alla contestuale richiesta di concessione di nuovo loculo per la sepoltura definitiva.
8. Scaduto il periodo della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, se ne ha conoscenza, deve comunicare l'evento agli interessati che dovranno chiedere il rinnovo della stessa. Nel caso di irreperibilità accertata dei soggetti interessati, il Responsabile del servizio cimiteriale ha facoltà di procedere alla comunicazione su citata mediante affissione all'albo cimiteriale, all'albo pretorio e sul manufatto stesso. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza, la mancata presentazione della richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono. In tal caso l'area in uso alla sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murari per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso, invece, di presentazione della domanda e di constatata regolarità della successione, il rinnovo della concessione ai successori verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa corrente al momento della presentazione della domanda stessa.
9. In presenza di pregresse concessioni perpetue il Comune è tenuto a vigilare sulla manutenzione dei sepolcri, in caso di evidente stato di fatiscenza ed abbandono degli stessi, il Comune, previo avviso agli interessati se reperibili, o avviso pubblico negli altri casi, rientra nella piena disponibilità dell'area e del manufatto.

Art. 60 - Loculi Comunali e Ammissione Salme

1. Per loculi comunali si intendono i manufatti destinati a sepolture costruite dal Comune in qualsiasi tipologia (loculi, edicole, biloculi etc.).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dal Comune. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a) della loro ubicazione e collocazione;
 - b) del costo della costruzione;

- c) del costo della manutenzione;
 - d) della durata della concessione.
3. Essi si concedono di norma in presenza di salma da tumulare salvo diverso indirizzo dell'Amministrazione. Si potrà procedere alla assegnazione di loculo comunale per spostamento di salma, solo nel caso in cui il loculo di provenienza, sia comunale e ritorni nella disponibilità dell'amministrazione comunale. Si potrà procedere alla assegnazione di loculo comunale per spostamento di salma riveniente da loculo sito in manufatto privato solo in caso vi sia una congrua (pari o superiore alle necessità stimata del triennio a venire sulla base della media dei decessi del triennio decorso) disponibilità di loculi comunali liberi e la tumulazione sia stata autorizzata in forma provvisoria.
 4. Non è ammessa la concessione di loculi a persone in vita.
 5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
 6. In presenza di tumulazioni provvisorie, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso salvo diverso indirizzo dell'Amministrazione.
 7. L'assegnazione definitiva di loculi per la sistemazione di tumulazioni provvisorie viene fatta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale fra i loculi disponibili con conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente in loculi privati.
 8. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanze e di religione:
 - a) le salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme di persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n° 285/90.
 - g) i resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche agli ossari comunali e/o urne cinerarie.

Art. 61 - Durata della concessione dei loculi e degli ossari comunali

1. I loculi comunali vengono concessi per la durata di anni venti.
2. Gli ossari comunali vengono concessi per la durata di anni trenta.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa al momento vigente.

Art. 62 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 59, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, parrocchie, confraternite ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi del concessionario o dei sui eredi. La convivenza deve essere attestata con autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'Ufficio comunale preposto che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.
5. L'uso della sepoltura può essere concesso a persone legate al concessionario da un rapporto di particolare benemerita. La condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal concessionario stesso o da un suo erede legittimo avente titolo sulla concessione, fermo restando il successivo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento. Il concessionario non può vantare alcun diritto sulle aree concesionate ma non edificabili che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblica utilità del Cimitero.

Art. 63 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune prescriva, valutata l'indispensabilità o l'opportunità per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le lapidi e le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 64 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 59, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 18 mesi dalla stipula del contratto; i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire ed essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, in caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. il termine dei tre anni decorre dalla data di esecutività della D.I.A.
2. Entro 6 mesi dall'avvenuta notifica dell'approvazione degli atti progettuali per il rilascio del permesso a costruire, il concessionario è obbligato a ritirare tale permesso, pena la decadenza della concessione, ai sensi dei successivi articoli.
3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, i predetti termini decorrono dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
4. Per motivi comprovati e valutati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 12 mesi.

Art. 65 - Norme di salvaguardia

1. Nel Caso in cui entro i successivi termini di proroga l'opera non è stata conclusa sarà applicata una sanzione pari al 25% del costo di assegnazione dell'area per ogni anno di ritardo.
2. Nel caso in cui il Concessionario non presenti il progetto nei termini di cui al comma 1 dell'art. 64, incorre nella sanzione della revoca della concessione che sarà disposta con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e notificata al concessionario. Il concessionario non potrà richiedere la restituzione della somma corrisposta per la concessione che rimarrà al Comune a titolo di rimborso spese procedurali. Il comune disporrà di nuovo dell'uso dell'area che potrà essere ceduta in concessione ad altri richiedenti.

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 66 - Divisione- Subentri

1. Più concessionari, aventi diritto, possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con scrittura privata, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 62, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato dal comune.
8. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari salvo che non sia stato comunicato al Comune, in forma scritta, di aver lasciato disposizioni scritte a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e alla inumazione delle salme presenti all'interno del sepolcro in area comune.

Art. 67 - Rinuncia a concessione di loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà, ai rinuncianti aventi titolo, il rimborso di una somma pari all'80% della tariffa in vigore al momento della concessione suddivisa in tante annualità quanti sono gli anni della concessione e riconosciuta per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione stessa.
2. Il concessionario o suoi eredi legittimi, come stabiliti dal codice civile, possono rinunciare in favore di un familiare così come disciplinato dall'art. 62 del presente regolamento a condizione che rinuncino al rimborso dovutogli e che il subentrante paghi al Comune una somma pari alla tariffa vigente al momento del subentro. Tale facoltà potrà essere esercitata tramite richiesta scritta, a firma del concessionario o suoi eredi legittimi, e del subentrante, da inoltrare al Responsabile del Servizio Cimiteriale che, accertata l'idoneità del subentrante, determina l'assegnazione del loculo che sarà perfezionata con la stipula di un nuovo contratto.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 1° comma dell'art. 59, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
 5. Tali manufatti, rientrati nella disponibilità del comune, saranno ceduti in concessione a corpo unico a mezzo di bando pubblico con prezzo a base d'asta determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e per una durata di anni 99 rinnovabili così come previsto all'art. 59 comma 2 del presente regolamento. Nel caso in cui la gara andasse deserta dopo due avvisi pubblicati all'albo pretorio on-line del comune e affissi sul manufatto interessato, il comune provvederà all'assegnazione dei singoli loculi e cellette che compongono il manufatto secondo le modalità e per la durata previste dagli artt. 60 e 61 del presente regolamento.

Capo III

REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 69 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del DPR 10.9.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concessa agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona e costruzione indicati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tutte le spese di trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia, almeno un mese prima, al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Le concessioni di suoli cimiteriali a tempo determinato di durata superiore ai 99 anni eventualmente rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate dal Comune, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e non siano in vita familiari del concessionario così come definiti dall'art. 62 aventi diritto all'uso, qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile, tempestivamente, provvedere all'ampliamento ovvero alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Art. 70 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 64;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 63;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune, secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento apposito.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti .

Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune che procederà all'assegnazione degli stessi secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 68 del presente regolamento. L'assegnazione potrà essere effettuata anche prima del restauro ponendo a carico del nuovo concessionario gli oneri relativi.

Art. 72 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. Non hanno effetto nei confronti del Comune eventuali atti di cessioni sottoscritti tra Enti Religiosi e utenti dei loculi che implicino una durata dell'uso eccedente la durata della concessione del suolo in favore dell'Ente.
5. Alla scadenza della concessione del suolo cimiteriale il Comune rientra nella piena disponibilità della Tomba, cappella o del loculo e procederà alle relative assegnazioni secondo le disposizioni dettate dal presente Regolamento.
6. Le concessioni effettuate in passato senza prefissione del termine di scadenza si presumono avere una validità di 99 anni; la medesima disposizione si applica a tutte le aree rientranti nel perimetro del cimitero comunale utilizzate da Enti e soggetti privati anche in assenza di specifico provvedimento o in assenza di convenzione di concessione, se rientranti nei casi previsti dall'art. 95 del presente regolamento; alla scadenza del periodo di 99 anni si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Titolo IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 in quanto compatibili.

Art. 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su autocertificazione attestante la conformità alle norme igienico sanitarie e del D.P.R. 285/90 da parte del tecnico incaricato. In alternativa, i progetti di costruzione, ove previsto, possono essere presentati mediante Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi è fissato dalla normativa edilizia vigente o piano regolatore cimiteriale.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative al consumo di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Art. 76 - Recinzione delle aree - Materiali di scavo - Rifiuti cimiteriali

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'Autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del D.P.R. n.254/2003 e dal Dlgs.vo n.152/2006.
5. Le modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione di piccoli veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 78 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, compatibilmente con l'apertura del cimitero con esclusione dei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, valutate dallo stesso Responsabile.

Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, per un periodo temporale stabilito dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, le imprese devono sospendere tutte le lavorazioni relative alle costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali.

Art. 80 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 75.

Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente alle attività cimiteriali, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il Personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 82 - Attività funebre – Autorizzazione - Formazione

1. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio dell'autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto all'art.15 del R.R. n.8/2015. L'attività funebre comprende congiuntamente le seguenti funzioni:
 - a) occuparsi della salma;
 - b) la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
 - c) l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
 - d) l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e resti mortali.
2. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso

- il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività di cui al primo comma. Fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.
 4. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
 - a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
 - b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte della ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
 - c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
 - d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi, assunti direttamente dal titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
 - e) Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.
 5. I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.
 6. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente essi documentano al Comune, che ha loro rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.
 7. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed il possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
 8. L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.
 9. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della L.R. n. 34/2008, si uniformano ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.
 10. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
 11. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal comune, effettuano le seguenti prestazioni:
 - a) Il servizio di trasporto salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.
 12. L' autorimessa adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle

prescrizioni previste dal D.P.R. n. 285 /1990 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

13. Le associazioni rappresentative della categoria, predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.
14. Si recepiscono integralmente gli artt. 16 "Personale e profili professionali" e 17 "Percorsi formativi" del R.R. n. 8/2015.

Art. 83 - Sospensione e revoca dell'attività funebre - Divieti

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni, o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10gg. ad un massimo di 60gg.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.8 comma 1 del R.R. n. 8/2015 il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. E' fatto divieto, altresì, alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo V – CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Capo I COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Art. 84 - Costruzione dei Cimiteri per animali d'affezione

1. I progetti di costruzione dei nuovi cimiteri sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. I progetti sono approvati dal Consiglio Comunale.
2. Presso l'ufficio Tecnico del Comune e presso il competente Servizio Veterinario della ASL è conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990, in scala 1:500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200, dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.
3. La planimetria, predisposta da un tecnico abilitato, comprende anche le zone circostanti nel territorio con le relative zone di rispetto.

Art. 85 - Autorizzazione della struttura cimiteriale - Iter Amministrativo

1. In analogia alla disciplina che presiede alla costruzione dei cimiteri e secondo le forme individuate dalla normativa vigente, il Comune rilascia l'autorizzazione della struttura cimiteriale pubblica o privata per animali da compagnia.
2. Il Comune concede l'autorizzazione, previo parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL ed , eventualmente, gestisce le strutture pubbliche direttamente o avvalendosi di un gestore ferme restando le competenze del Comune di cui all'art.25 ,c.3 del R.R. n. 8/2015.

3. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale del Dipartimento di Prevenzione della ASL.
4. L'Amministrazione comunale, anche su proposta della ASL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 86 - Competenza dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Compete all'Area funzionale del Servizio Veterinario della ASL:
 - a) il rilascio dei pareri di cui all'art.25 del comma 2 del R.R. n. 8/2015;
 - b) la vigilanza igienico sanitaria sull'impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali;
 - c) la comminazione delle sanzioni di cui al Dlgs. n.186 del 01.10.2012.

Art. 87 - Compiti del soggetto gestore della struttura

1. Si recepisce integralmente l'art. 27 "Compiti del soggetto gestore della struttura" del R.R. n. 8/2015.

Art. 88 - Spoglie animali destinate al cimitero e Servizi offerti

1. Si recepisce integralmente l'art. 28 "Spoglie animali destinate al Cimitero e servizi offerti" del R.R. n. 8/2015.

Art. 89 - Trasporto

1. Si recepisce integralmente l'art. 29 "Trasporto" del R.R. n.8/2015.

Art. 90 - Caratteristiche strutturali e funzionali

1. Si recepisce integralmente l'art. 30 "Caratteristiche strutturali e funzionali" del R.R. n. 8/2015.

Art. 91 - Impianti e funzioni collaterali

1. Si recepisce integralmente l'art. 31 "Impianti e funzioni collaterali" del R.R. n. 8/2015.

Art. 92 - Fosse di seppellimento

1. Si recepisce integralmente l'art. 32 "Fosse di seppellimento" del R.R. n. 8/2015.

Art. 93 – Sistema di seppellimento

1. Si recepisce integralmente l'art. 33 "Sistema di seppellimento" del R.R. n. 8/2015.

Art. 94 – Sistema di incenerimento

1. Si recepisce integralmente l'art. 34 "Sistema di incenerimento" del R.R. n. 8/2015.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 95 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri e/o Benemeriti" ove il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alle ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 96 - Registro

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie deve essere tenuto anche con i mezzi informatici ed essere corredato di mappa grafica.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, della sussistenza e delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune
3. Ad ogni posizione in registro dovrà corrispondere un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 97 - Annotazioni in registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 98 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 99 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 96, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 96.

Art. 100 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale predispone entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 101 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 102 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 103 - Responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 104 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75 per le quali non risulti essere stato stipulato o risulti essere irreperibile il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla Concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via Amministrativa, anziché ordinariamente in via Giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, la durata del diritto d'uso è disciplinata dall'art. 59 del presente Regolamento.

Art. 105 - Personale addetto ai Servizi Cimiteriali

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali sarà composto secondo la dotazione organica e il seguente mansionario:
 - a) generalmente deve osservare e fare osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento. Deve inoltre, per ogni cadavere ricevuto, ritirare e conservare presso l'apposito Ufficio del Cimitero le varie Autorizzazioni che vengono ricevute presso l'ufficio ed annotate giornalmente sopra apposito registro fornito dall'Ufficio Comunale;
 - b) custodire le chiavi dei locali del Cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del Cimitero stesso;
 - c) sorvegliare acchè sia tenuto in stato di decenza e decoro tutto il Cimitero, le adiacenze e le immediate strade di accesso;
 - d) provvedere all'apertura e la chiusura del Cimitero;
 - e) tenere aperto il Cimitero secondo gli orari prefissati;
 - f) fare eseguire tutti i lavori e preparare gli spazi di terreno destinati alla piantagione fiorifera con diligenza ed arte;
 - g) curare che le costruzioni per tumuli, edicole, tombe e cappelle, vengano dagli interessati, fatte eseguire secondo il progetto previamente approvato in conformità degli articoli precedenti;
 - h) disimpegnare qualunque altra attribuzione che gli verrà eventualmente affidata dalla Autorità Municipale e dal Responsabile del Servizio cimiteriale, che abbia naturalmente attinenza con i servizi del Cimitero;
 - i) comunicare con immediatezza, al Responsabile del proprio servizio, ogni qualsiasi inosservanza riguardante il presente Regolamento;
 - l) assistere agli incarichi delle eventuali autopsie che si facessero nel Cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, ecc...;
 - m) assistere alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, traslazione, estumulazione.

Art. 106 - Importi di concessioni e rimborso spese

1. Gli importi dovuti per le concessioni nei Cimiteri e quelli dovuti a titolo di rimborso spese per forniture e servizi sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 107 - Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi degli Artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 3 marzo 1934, n.383, in relazione agli Artt.1 e seguenti della Legge 3 maggio 1967, n.317. Per le infrazioni commesse dalle Ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei Cimiteri, il Sindaco, su proposta motivata del Responsabile del Servizio Cimiteriale, può sospendere la stessa dall'esercizio della sua attività presso il Comune per un periodo indeterminato; in caso di gravità dell'infrazione o recidiva, il Sindaco, su proposta motivata del Responsabile del Servizio Cimiteriale, può dichiarare la cancellazione dal registro di categoria di cui al presente regolamento.

2. Per le violazioni delle disposizioni della L.R.n. 34/2008 e del Regolamento Regionale n. 8/2015 salvo che il fatto non costituisca reato e qualora non contemplate nel Dlgs. n.186/2012, si applicano le seguenti sanzioni di cui all'art. 35 "Sanzioni amministrative" del R.R. n. 8/2015:
 - a) da € 500,00 a €1.000,00 per la violazione prevista dal comma 5 dell'art.15 della L.R. n. 34/2008;
 - b) da € 1.000,00 a € 2.000,00 per violazione di cui all'art.10 e 10/bis L.R. n. 34/2008;
 - c) da € 3.000,00 a € 9.000,00 per violazione del comma 3, art.16 della L.R. n. 34/2008;
 - d) da € 300,00 a € 600,00, per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Cap. II "NORME IN MATERIA DI ATTIVITA FUNERARIA "
 - e) da € 25,00 a € 500,00,per ogni violazione delle disposizioni contenute nel Capo V "CIMITERI PER ANIMALI DI AFFEZIONE" del R.R. n. 8/2015.
3. Le sanzioni di cui alla lettera d) sono introitate nel bilancio comunale.
4. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono introitate nel bilancio regionale.

Art. 108 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, nella L.R. n. 34/2008, ai Capi I,II,III,IV, V, VI del R.R. n. 8/2015 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n.1265. Sono espressamente recepiti, per farne parte integrante del presente Regolamento comunale, i certificati, modelli e modelli-tipo obbligatori, di competenza comunale, relativi alle attività di polizia mortuaria e medicina necroscopica di cui all'art. 37 del R.R. n. 8/2015.

Art. 109 - Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe vengono variate con delibera della Giunta Comunale.

Art. 110 - Abrogazione di norme precedenti

1. Il vigente Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 06.06.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è integralmente sostituito dal presente regolamento.

Art. 111 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento Comunale dei Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriali entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.